

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Provincia di Parma



REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. __ del 12.03.2022

INDICE

<p>Titolo I</p> <p>PRINCIPI</p>	<p>Art. 1 - Profili istituzionali</p> <p>Art. 2 - Valori etici e culturali</p> <p>Art. 3 - Competenze del Comune</p> <p>Art. 4 - Tutela degli animali</p>
<p>Titolo II</p> <p>DEFINIZIONI e AMBITO di APPLICAZIONE</p>	<p>Art. 5 - Definizioni</p> <p>Art. 6 – Ambito di applicazione</p> <p>Art. 7 - Esclusioni</p>
<p>Titolo III</p> <p>DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali</p> <p>Art. 9 - Maltrattamenti</p> <p>Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica</p> <p>Art. 11 - Abbandono di animali</p> <p>Art. 12 – Avvelenamento di animali</p> <p>Art. 13 - Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici</p> <p>Art. 14 - Accattonaggio con animali</p> <p>Art. 15 -Attraversamento</p> <p>Art. 16 - Offerta di animali in premio, vincita, oppure omaggio</p> <p>Art. 17 - Esposizione di animali</p> <p>Art. 18 - Regolamentazione spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</p> <p>Art. 19 : Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio</p> <p>Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Assistenza animali feriti</p> <p>Art. 21 - Rinuncia di proprietà-Affido</p> <p>Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione di animali</p> <p>Art. 23 - Vivisezione e sperimentazione</p> <p>Art. 24 - Inumazione di animali</p> <p>Art. 25- Pet therapy</p>
<p>Titolo IV</p> <p>CANI</p>	<p>Art. 26 - Detenzione nelle aree private</p> <p>Art. 27 - Accesso alle aree pubbliche</p>

	<p>Art. 28 - Accesso agli uffici e agli esercizi pubblici e commerciali</p> <p>Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani</p> <p>Art. 30 - Deiezioni</p>
<p>Titolo V</p> <p>GATTI</p>	<p>Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo</p> <p>Art. 32 – Status dei gatti liberi e delle colonie feline</p> <p>Art. 33 - Tutela e controllo della popolazione felina</p> <p>Art. 34 – Cura delle colonie feline e dei gatti liberi</p> <p>Art. 35 – Detenzione dei gatti di proprietà</p> <p>Art. 36 – Sterilizzazione</p> <p>Art. 37 - Cantieri</p>
<p>Titolo VI</p> <p>EQUINI</p>	<p>Art. 38 - Detenzione di equini</p>
<p>Titolo VII</p> <p>VOLATILI e ANIMALI ACQUATICI</p>	<p>Art. 39- Detenzione di volatili</p> <p>Art. 40 – Detenzioni di specie animali acquatiche</p>
<p>Titolo VIII</p> <p>ANIMALI ESOTICI</p>	<p>Art. 41 - Detenzione animali esotici</p> <p>Art. 42 – Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili</p>
<p>Titolo IX</p> <p>API e INSETTI IM POLLINATORI</p>	<p>Art. 43 – Api e insetti impollinatori</p>
<p>Titolo X</p> <p>ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE</p>	<p>Art. 44 – Definizione</p> <p>Art. 45 – Modalità di funzionamento dell'Anagrafe Animali d'Affezione</p> <p>Art. 46 – Pet Passport</p>
<p>Titolo XI</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>Art. 47 – Vigilanza</p> <p>Art. 48 - Sanzioni</p> <p>Art. 49 – Incompatibilità e abrogazione di norme</p>

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Monchio delle Corti, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, con il presente Regolamento intende promuovere la garanzia alla salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Monchio delle Corti riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e, anche su proposta degli Organi di Vigilanza, può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. Il Comune di Monchio delle Corti, persegue l'obiettivo di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali quale strumento finalizzato tra l'altro al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Monchio delle Corti, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Monchio delle Corti, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Monchio delle Corti, valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Competenze del Comune

1. Al Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, compete la vigilanza sull'applicazione e il rispetto di leggi e delle norme relative alla protezione degli animali e igiene pubblica, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Per attuare quanto previsto dalla normativa il Sindaco si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed associazioni competenti in materia.

6. Il Comune tramite la Polizia Locale dell'Unione Montana Appennino Parma Est è dotato di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
7. Il Comune provvede all'istituzione di un servizio di accalappiacani, volto alla tutela e controllo della popolazione canina vagante nel territorio.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune di Monchio delle Corti condanna e persegue ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.
3. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di “animale”, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento si riporta la definizione di “animale d'affezione” di cui alla L.R. 5/2005 art. 2: “(...) *per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. (...)*”.
3. Sono considerati “randagi” quegli animali di specie domestica di cui alla Legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
4. La definizione giuridica della “fauna selvatica” affermata nella L. 157/92 sulla caccia, che esplicita l'attitudine all'essere selvatico e non legare il proprio ciclo vitale alla gestione umana diretta come nel caso degli animali domestici, è la seguente “*insieme delle specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazionale o vi sostano per brevi periodi*”.
5. La denominazione di "animali esotici" ha derivazione inglese (*exotic animals*), comprende al suo interno tutte le specie animali non autoctone dell'Italia, siano esse invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli o mammiferi come pappagalli e tantissime specie di tartarughe, per fare un esempio, ma comprende anche i c.d. "animali da compagnia non convenzionali", come ad esempio conigli e furetti, che non rientrano nella definizione classica di animale da compagnia (come sono per tradizione il cane e il gatto).

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui proprietari e/o detentori di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad essa connesse;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Si ricorda che solo il veterinario, ai fini di prevenzione, può fornire le indicazioni più corrette sull'alimentazione e sulle malattie tipiche dell'animale, provvedendo ad attuare un programma di vaccinazioni per proteggerlo dalle principali malattie infettive.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. L'alimentazione degli animali deve essere regolare ed adatta alle specifiche esigenze, priva di sostanze irritanti, nocive o tali da poter nuocere alla loro salute, evitando di creare competizione per l'accesso al cibo in presenza di più soggetti;
5. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
6. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, provvedendo alle uscite quotidiane per gli animali, quali i cani, che lo richiedano.
7. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
8. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e alla catena. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e al di sopra di essa dovrà essere disposta un'adeguata copertura. Non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base dovrà essere compresa

tra gli 10 mq. e i 15 mq. secondo le esigenze dell'animale e in rapporto alla mole ed al tipo di cane;

9. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
10. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti. Le strutture destinate a limitare o a precludere l'accesso ad aree private (cancelli, recinzioni a sbarre, ecc.) in cui circolino liberamente cani devono essere opportunamente segnalate con cartelli a scritte ben visibili e facilmente comprensibili ("ATTENTI AL CANE", "ATTENZIONE CANI MORDACI". "AREA PROTETTA DA CANI DA GUARDIA") e, ove necessario, integrate con dispositivo (reti a maglia stretta) atti ad impedire l'aggressione o la morsicatura attraverso le stesse.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 9 - Maltrattamenti.

1. Nel rispetto e tutela degli animali ed in applicazione della legge - in particolare art. 727 del Codice Penale, come modificato dalla Legge n. 473/93, legge 189/2004 - è vietato qualsiasi maltrattamento.

2. Sono vietate tutte le azioni che possano ledere il benessere dell'animale.

3. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso. Deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali. Deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.

4. Nel caso di cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire la pubblica sicurezza o igiene, il Sindaco, con provvedimento contingibile e urgente e fatte salve le sanzioni penali, ne ordina il trasferimento in strutture di ricovero, rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento (art. 15, comma 3° Legge Regionale n. 27/2000).

5. Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 9 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 400,00.

A titolo esemplificativo si riportano alcune casistiche di trattamenti vietati:

a. **Detenzione.**

- E' espressamente vietato detenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessario e/o di riparo ai rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie

- E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di:
- tre ore giornaliere nei mesi di gennaio e febbraio;
- sei ore giornaliere nel periodo da marzo a maggio;
- tre ore giornaliere nel periodo da giugno ad agosto;
- sei ore giornaliere nel periodo da settembre a novembre;
- tre ore giornaliere nel mese di dicembre.

I luoghi devono essere “adeguatamente attrezzati” e riparati dai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Lo stesso dicasi per la detenzione in gabbia se non strettamente necessario (ad esclusione delle specie che lo richiedono, es. volatili, purchè protetti dagli agenti atmosferici). E' comunque vietato isolare gli animali in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria;

- E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi per lungo tempo anche se all'ombra e con i finestrini aperti durante tutto l'anno.
- E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- Pur ritenendo la catena strumento non idoneo per la detenzione dei cani, l'utilizzo della stessa è consentita solo in situazioni provvisorie, transitorie, con carattere di urgenza.
- E' vietato in ogni caso mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di cinque ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
- E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
- E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
- E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

b. **Trasporto.**

- E' vietato trasportare gli animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici, anche temporanei: i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- Il trasporto è altresì vietato in condizioni di sovraffollamento;
- Gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche: è vietato pertanto tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria e comunque per più di 4 ore consecutive, riducendo il tempo in caso di condizioni climatiche particolari. Lasciare l'animale nell'auto in sosta, soprattutto d'estate, è pericoloso, in quanto il cane non suda, non può raffreddare il proprio organismo ed è soggetto a colpi di calore che possono rivelarsi fatali.

- Nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le medesime disposizioni, oltre ad assicurare agli animali l'adeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.
 - E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento;
 - E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo, secondo la specie di appartenenza.
- c. **Addestramento.**
- E' vietato in ambienti non idonei, angusti o poveri di stimoli
 - E' vietato ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica e/o con l'ausilio di strumenti quali collari elettrici e attrezzi con punte o con qualunque altro mezzo provochi dolore all'animale e con l'intenzione di esaltare l'aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani;
 - E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti.
 - E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali
- d. **Allevamento.**
- E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario
 - Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni; è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
 - E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
 - E' vietato utilizzare animali per praticare l'accattonaggio.
- e) **Animali esotici.**
- E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del Bioparco. Tale eccezione esclusivamente per una detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
- f) **Soppressione di animali.**
- Possono essere soppressi animali da compagnia e d'affezione solamente da personale medico veterinario, in modo eutanasico e con preventiva anestesia e solo per comprovati motivi certificati dal medico stesso, per non arrecare all'animale inutili e ulteriori sofferenze.
- g) **Pratiche varie sugli animali da compagnia.**
- Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
 - E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
 - E' fatto assoluto divieto spellare o spennare animali vivi.
 - Viene vietata su tutto il territorio comunale la colorazione artificiale degli animali, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali e ad esclusione dell'identificazione per attività zootecnica con sistema di marcaggi

temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.
4. Nei casi di infezione rabbica, previsti dall'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli Agenti della Forza Pubblica (art. 15, comma 6° Legge Regionale n. 27/2000).
5. **Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 10 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.**

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 27/2000.
2. La mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Vengono applicate le sanzioni previste con particolare attenzione alla L.R. 27/2000 e alla legge 189/2004 che punisce con ammenda o reclusione.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art. 61, lett. a) L.R. 81/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai

quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.

2. I medici veterinari operanti sul territorio comunale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento, per la compilazione della scheda predisposta dall'Amministrazione Provinciale di Parma. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Se l'avvelenamento avviene in zone agro-silvo-pastorali, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, a tutela della salute pubblica ed animale, indicando le modalità di bonifica e quanto necessario.

Art. 13 – Trasporto di animali e accesso sui mezzi pubblici.

1. Chi trasporta animali d'affezione deve rispettare quanto previsto dal codice della strada, in modo tale che la presenza degli stessi non arrechi disturbo nella guida e non metta in pericolo sia conduttore/trasportati sia veicoli e persone che percorrono la strada. E' consentito trasportare un solo cane libero purché non crei problemi alla guida. Se gli animali sono in numero superiore devono essere rinchiusi in apposite gabbie o separati con una rete nel vano posteriore (art. 169 codice della Strada).
2. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
3. L'accesso degli animali d'affezione è consentito sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto delle vigenti norme di legge, quali:
 - Gli animali di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente, portati in braccio o dentro gabbiette o contenitori protetti le cui dimensioni non siano superiori a cm. 50 x 20 x 25 (limite previsto per gli oggetti trasportabili senza titolo di viaggio);
 - se portati in braccio devono essere muniti di guinzaglio e museruola. Gli altri animali possono viaggiare, a pagamento, dentro apposite gabbie o contenitori protetti che comunque non superino le dimensioni massime consentite per il trasporto di oggetti (80 x 45 x 25);
 - I cani che accompagnano i passeggeri non vedenti possono salire gratuitamente sui mezzi pubblici;
 - Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o arrechino disturbo o danno;
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge in particolare al Codice della Strada, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 13 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 100,00.

Art. 14 - Accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. **Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 50,00 gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca da parte degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con il Comune.**

Art. 15 – Attraversamento di animali

1. Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere appositamente segnalate mediante l'installazione di idonei cartelli e dissuasori di traffico.
2. Chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento procuri un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, provocandone la morte o il ferimento, ha l'obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, anche se persona coinvolta nell'incidente, come prescritto dall'art. 177 del codice della strada. L'evento deve essere segnalato agli organi di Polizia Locale affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla rimozione dell'animale e, in ogni caso, individuare ove possibile, il proprietario.
3. Chiunque, accidentalmente, investa un animale provocandone la morte o il ferimento è comunque invitato a restare sul posto fino all'arrivo dei soccorritori.
4. Chiunque avvisti sul manto stradale un animale abbandonato ferito o incidentato è invitato a fermarsi, segnalare appositamente il soccorso e chiamare la Polizia Locale, Le Forze dell'Ordine o l'associazione incaricata del recupero e aspettare l'arrivo dei soccorritori.

Art. 16 – Offerta di animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento, in riferimento all'art. 7 c. 2, L.R. 5/2005.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Le infrazioni di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00. Gli organi di vigilanza procederanno all'immediato sequestro degli animali che saranno detenuti in maniera idonea a spese del detentore a qualsiasi titolo fino a collocazione definitiva.

Art. 17- Esposizione di animali.

1. Gli esercizi commerciali fissi possono esporre animali in gabbie, recinti, vetrine per un lasso di tempo tale da non arrecare danno alla loro salute né che vengano alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento, per un massimo di 4 ore giornaliere ad esclusione dei volatili e dei pesci in acquario. Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto

l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione. Il divieto viene meno nel caso in cui agli animali venga garantito uno spazio adeguato rapportato alle loro dimensioni. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste.
4. Durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
5. E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque di estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
6. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui dimensioni rispettino le prescrizioni del successivo art. 37 del presente regolamento.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00. Le sanzioni sono applicabili singolarmente ad ogni gabbia e/o recinto. Verrà inoltre disposta la sospensione o chiusura immediata dell'attività per l'intera giornata.

Art. 18 - Regolamentazione spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché per l'attendamento di spettacoli circensi o simili è soggetto al parere igienico-sanitario rilasciato dai Servizi Veterinari dell'USL.
2. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo, mostra o intrattenimento, effettuati a scopo di lucro, che prevedano l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Sono consentite manifestazioni solo se debitamente autorizzate dagli organi competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 495,00.

Art. 19- Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, su tutto il territorio comunale.

2. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato da eventuali scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Assistenza animali feriti

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore/proprietario ne dovrà fare tempestiva denuncia senza ritardo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali o alla Polizia Locale o Forze dell'Ordine.
3. I proprietari degli animali recuperati e conferiti al ricovero temporaneo comunale, dovranno pagare al Comune la quota prevista per il soggiorno presso la struttura, compresi il giorno stesso del recupero e quello del rilascio. La quota comprende l'onere della cattura e del sostentamento durante tutto il periodo di detenzione.
4. Qualora un animale di proprietà, dopo aver soggiornato presso la struttura temporanea comunale, per decorrenza dei termini presa in carico del Comune, sia trasportato al canile convenzionato, il proprietario dovrà pagare, oltre alla quota giornaliera al Comune, come descritto al punto precedente, anche la quota fissata dal canile convenzionato per le giornate di permanenza, oltre alle eventuali spese mediche sostenute dalla struttura (sterilizzazione obbligatoria, trattamenti profilattici, ...).
5. In caso di rinvenimento di un animale ferito, il cittadino per quanto possibile può effettuare esclusivamente la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
6. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1 della LR 27 del 2000, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
7. Le spese mediche e di primo soccorso di un animale di proprietà, rinvenuto ferito, sono sempre a carico del proprietario.
8. Le spese mediche e di primo soccorso di animale ferito, recuperato dal privato che non ha tempestivamente avvisato del ritrovamento l'Ufficio del Comune o l'Associazione per il recupero degli animali feriti convenzionata con il Comune sono a carico del cittadino che si è attivato al recupero e non possono in alcun modo essere sostenute dal Comune.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00.

Art. 21 - Rinuncia di proprietà-Affido

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 27/2000, il proprietario che non possa più occuparsi del cane per inderogabili necessità può effettuare una rinuncia di proprietà, fornendone adeguata motivazione, esclusivamente al comune competente, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso di lista di attesa. La presentazione della dichiarazione scritta di rinuncia è subordinata all'obbligo di attivarsi per fare adottare il cane. Il

Comune, in caso di accoglimento della domanda, provvederà a conferire l'animale presso il canile convenzionato, al quale il proprietario cedente dovrà versare una quota anticipata di 250 euro per il mantenimento del cane nei primi periodi. Fanno eccezione al versamento di tale quota casi particolari preventivamente certificati dai Servizi Sociali.

2. Il cane, oggetto di rinuncia di proprietà, verrà accolto, a condizione che venga contestualmente consegnato il libretto sanitario comprovante le avvenute vaccinazioni e la sverminazione. Se femmina il cane dovrà essere sterilizzato a carico del proprietario prima della rinuncia di proprietà.
3. Decorsi 60 gg dal ricovero presso la struttura convenzionata il cane può essere ceduto a possibile richiedente per l'adozione.
4. Il servizio veterinario del canile ha altresì facoltà di sopprimere i cani, ma solo nei casi previsti dall'art. 22 L.R. 27/2000.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del competente ufficio anagrafe canina presso il canile convenzionato, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.
6. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento. L'eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune avviene sempre in forma onerosa in accordo con il canile convenzionato.
7. Se la rinuncia di proprietà, anche di cucciolate, risultasse ripetitiva e non dovuta a inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti in modo permanente la detenzione/acquisizione di cani e gatti all'interessato.
8. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità e si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale, tale decisione dovrà essere presa ove le esigenze di sicurezza lo permettano consultando l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
2. **Il detentore di un animale pericoloso che non effettua le segnalazioni previste dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 495,00 e ritenuto responsabile di tutti i danni che l'animale possa arrecare durante la fuga.**
3. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 23 – Vivisezione e sperimentazione

1. Su tutto il territorio del Comune di Monchio delle Corti sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali ai fini di vivisezione e di sperimentazione.
2. Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 20 "Norme contro la vivisezione", adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, ossia la Provincia e l'Azienda USL.

Art. 24 - Inumazione di animali

1. Sulla base della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2544/2004 in particolare l'art. 16 c. 1 dispone che: "In attuazione dell'art. 24 p.1 lett. A) Reg.to CE/1774/2002 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali", previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione;
2. Gli stessi possono essere inceneriti presso apposita struttura quali gli inceneritori o cremati nei crematori che hanno predisposto questo servizio.
3. Per quanto concerne gli animali da reddito si deve far riferimento al Regolamento di Igiene Veterinaria.

Art. 25 - Pet therapy

1. Il Comune di Monchio delle Corti promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA) e di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli

animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, l'infrazione del comma 3 e 5 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00. L'infrazione ai commi 2 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 495,00 e la sospensione e chiusura immediata dell'attività. La sanzione accessoria della sospensione e chiusura dell'attività è applicabile anche quando l'infrazione dei commi 3 e 5 risulti ripetuta nell'arco di 5 anni.

Titolo IV - CANI

Art. 26 - Detenzione nelle aree private

1. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani di guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico.
2. Nelle aree private, nei cortili i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che *"il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito"*.
3. E' vietato detenere in modo permanente i cani legati o a catena. E' permesso per motivi di urgenza, detenere i cani ad una catena di peso lineare adeguato alla stazza dell'animale e di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
4. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella, secondo le esigenze dell'animale e in rapporto alla mole ed al tipo di cane, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Per i cani per i quali sia assicurato idoneo sgambamento quotidiano, la superficie minima del box e la superficie per ulteriore cane, potranno essere ridotte del 50%. Analoga riduzione sarà riconosciuta ai box per cani anziani o con limitate necessità di movimento. In ogni recinto, in ogni caso, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e una zona con idonea copertura provvista di cuccia delle dimensioni adeguate all'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra. Non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale.

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box in mq (detenzione temporanea < 60gg)		Superficie minima del pavimento del box in mq (detenzione permanente > 60gg)
	<i>Coperto</i>	<i>Scoperto</i>	

Fino 10	1,0	1,5	10,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	12,0
Oltre 30	2,0	2,5	15,0

Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per i cani detenuti temporaneamente in terrazze o balconi, questi devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano. Fermi restando i requisiti più sopra espressi nel presente articolo, i proprietari di animali sono comunque invitati ad assicurare agli animali detenuti la massima movimentazione possibile.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 26 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 27 - Accesso alle aree pubbliche

1. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
2. I cani accompagnati al guinzaglio dal detentore/proprietario possono accedere alle aree pubbliche ove non sia espressamente vietato e rispettando eventuali limiti come il solo transito ma non la ferma dell'animale.
3. I cani che hanno in precedenza manifestato comportamenti aggressivi devono sempre essere portati al guinzaglio e muniti di museruola.
4. E' vietato l'accesso nelle aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Dagli obblighi sopra descritti sono esclusi gli animali per i non vedenti e quelli utilizzati per il soccorso e da lavoro in genere utilizzati, di norma, dalle forze dell'ordine.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 27 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 28 - Accesso agli uffici e agli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi, pubblici e commerciali, e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del

gestore di tali esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali sopra specificati, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio o locale di cui sopra, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che tale soluzione garantisca l'incolumità dell'animale senza consentirne la fuga.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 28 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, saranno individuati, in tutti i quartieri cittadini mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 30 – Deiezioni

1. Su tutto il territorio comunale è obbligatorio per i proprietari/detentori raccogliere gli escrementi dei cani ad eccezione per i conduttori di cane-guida. Chiunque accompagni un cane al di fuori di aree private, dovrà sempre essere dotato di sacchetto/paletta adatte alla rimozione delle deiezioni dal suolo e acqua per sciacquare o diluire l'urina.
2. I detentori dei cani dovranno porre attenzione affinché i cani non urinino contro gli immobili, al di sotto di portici o in altri luoghi che potrebbero essere deturpati a causa dell'urina.

Il mancato rispetto del presente articolo è sanzionato dalla Polizia Municipale con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00.

Titolo V - GATTI

Art. 31- Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive liberamente sul territorio, generalmente insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in stato di libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. Per "gattara" o "gattaro" si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

Art. 32 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure.
Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Monchio delle Corti procederà a sporgere querela ai sensi degli articoli 638 e 727 del Codice Penale.

Art. 33 – Tutela e controllo della popolazione felina.

1. Le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'AUSL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento è costantemente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
2. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat.
3. Nei casi di maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare attenzione alla L.R. 27/2000 e alla legge 189/2004 che punisce con ammenda o reclusione.
4. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
5. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi con modi e tempi previsti dalla normativa, a seguito di valutazione di un medico veterinario, e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari (art. 22 L.R. 27/2000).
6. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
7. E' vietato, inoltre, innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
8. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere apposti, dall'Amministrazione o dagli affidatari degli animali, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa

pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 33 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 34 - Cura delle colonie feline e dei gatti liberi.

1. Il Comune riconosce l'opera svolta da gattare/i ed è disponibile a collaborare con essi insieme alle altre istituzioni preposte ed alle associazioni specifiche.
2. Alla gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che tuttavia, nel caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
4. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto operata una criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.
5. Le gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla eventuale pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 34 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 35 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, e per motivi igienico-sanitari nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori hanno l'obbligo di provvedere alla loro sterilizzazione o castrazione.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo 35 per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Art. 36 – Sterilizzazione

1. Il Comune di Monchio delle Corti concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 37 Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente potrà collaborare per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

Titolo VI - EQUINI

Art. 38 - Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, qualora non vi sia asfalto o cemento deve essere privo di irregolarità tali da costituire pericolo;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che vi assistono;
 - c) il Servizio Veterinario dell'AUSL rilasci in merito parere favorevole.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella

violazione dell'articolo per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 400,00. La violazione del comma 4 comporta la sanzione amministrativa di Euro 495,00 e la sospensione immediata della gara.

Titolo VII – VOLATILI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 – Detenzione di volatili

1. Le gabbie ove vengono tenuti devono avere dimensioni tali da permetterne il movimento, non devono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli, devono essere riforniti d'acqua e cibo. Nel caso siano all'aperto, e nel rispetto della specie, devono avere adeguata copertura; lo stesso dicasi per le voliere come previsto dalla L.R. 5/2005. Si ritiene ottimale un dimensionamento delle gabbie tale che un lato sia cinque volte e l'altro tre volte l'apertura alare del volatile più grande, aumentata del 30% per ogni unità aggiunta.
2. I volatili detenuti in gabbie devono essere possibilmente in coppia per specie sociale.
3. E' vietato mantenere volatili legati al trespolo ed amputare loro le ali o altri arti salvo ragioni di salute / forza maggiore e solo ad opera di medici veterinari.
4. Ai cittadini è consentita la detenzione di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (galline, piccioni, conigli, pavoni, oche.....), purché esso non rientri nelle attività di allevamento, ma per uso familiare, e quindi rispondente alla normativa specifica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali,

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo ai commi 1,3,4, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Agli esercizi commerciali di cui al comma 5 sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00 dovranno interrompere immediatamente il fatto illecito e saranno passibili dell'applicazione di una sanzione accessoria di chiusura dell'attività per giorni 1.

Art. 40- Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. Le vasche devono avere un dimensionamento tale che la lunghezza sia cinque volte quella dell'animale più grande, aumentata del 25% per ogni unità aggiunta.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate, con attenzione anche al tipo di acqua (marina o dolce) necessaria e nutriti secondo le proprie caratteristiche.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo ai commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Agli esercizi i esercizi commerciali di cui al comma 5 sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200,00

dovranno interrompere immediatamente il fatto illecito e saranno passibili dell'applicazione di una sanzione accessoria di chiusura dell'attività per giorni.

Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI

Art. 41 – Detenzione animali esotici

1. Sebbene l'Associazione ONLUS Animali Esotici (AAE) non incoraggi la detenzione di tante specie animali che mal si adattano alla cattività, si prende atto del fatto che, al momento, sono legalmente commercializzate. A tale Associazione si fa pertanto riferimento per le informazioni sull'impegno che richiede la loro detenzione e su come questi animali vadano correttamente gestiti.
2. Tutti i detentori di animali esotici in cattività dovranno riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano originariamente queste specie.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dell'acquisto degli animali, le prescrizioni di cui al comma precedente.

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

Art. 42 - Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili

1. Per gli animali di cui al presente articolo, la detenzione, quando concessa dalle leggi vigenti, potrà avere luogo in gabbia solo se indispensabile e dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche per specie.

L'infrazione della disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 100,00 salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di leggi vigenti.

Titolo IX – API E INSETTI IMPOLLINATORI

Art. 43 – Api e insetti impollinatori.

1. È vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre

l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti

Le infrazioni di quanto disposto dal presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione a norme di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00. Se nell'arco degli ultimi due anni il trasgressore è incorso nella violazione dell'articolo per due volte la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere di Euro 250,00.

Titolo X – ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 44 – Definizione.

1. Con la Legge n. 27 del 07/04/2000, è stata istituita l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, più semplicemente detta Anagrafe Canina, che è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio L'identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l'orecchio sinistro) di un unico microchip.
2. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline)
3. Obiettivo della banca-dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell'apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l'Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.
4. Il microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.
5. L'applicazione del microchip è eseguita sempre e solo da un medico veterinario ed è completamente indolore per l'animale.

Art. 45– Modalità di funzionamento dell'Anagrafe Animali d'Affezione.

1. Presentarsi al servizio di anagrafe canina comunale per acquistare il microchip (Animal Coder) ai fini della successiva iscrizione del cane al Registro dell'Anagrafe Canina. All'atto dell'acquisto viene assegnato all'interessato il codice di microchip che sarà successivamente applicato all'animale.
2. L'inserimento potrà essere eseguito rivolgendosi ad un veterinario libero professionista oppure ad un veterinario della AUSL.
3. Una volta eseguito l'inserimento, ritornare all'Anagrafe Canina comunale il certificato di inserimento compilato dal veterinario per la formalizzazione dell'iscrizione con il rilascio della relativa attestazione
4. Si fa obbligo ai proprietari di un animale regolarmente registrato, di avvisare l'Anagrafe Canina anche nei seguenti casi: morte, cessione, sparizione, ritrovamento e cambio di residenza.
5. Tempistica di legge:

- Per l'iscrizione all'Anagrafe Canina: entro 30 giorni dalla nascita del cane o da quando il proprietario ne è venuto in possesso;
 - Per l'impianto del microchip: entro 30 giorni dall'assegnazione codice ad opera dell'anagrafe canina;
 - In caso di sottrazione o ritrovamento: denuncia entro 3 giorni dall' evento;
 - In caso di morte, cessione o cambio di residenza dell'animale: denuncia entro 15 giorni dall' evento (la cessione può essere effettuata solo dopo 60 giorni dalla nascita).
6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.
 7. Il servizio di Anagrafe Canina è gratuito.

Art. 46 – Pet Passport.

1. Dal 1 Ottobre 2004 ([Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 998/2003](#)), cani, gatti e furetti , accompagnati dal loro proprietario a da persona fisica che ne assuma la proprietà per conto del proprietario, per viaggiare attraverso gli Stati dell'Unione Europea o per recarsi nei paesi terzi, devono esser in possesso del “Passaporto per Animali da Compagnia” (Pet Passport).
2. Il passaporto viene rilasciato dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. Ai fini del rilascio del passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione

Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli operatori addetti al Servizio di recupero convenzionati con il Comune, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, le Guardie Ambientali Volontarie, il Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Provinciali.

Art. 48 - Sanzioni.

6. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (*Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali*) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative stabilite dalla legge e previste in misura differenziata a seconda della gravità della violazione, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia., come determinate.
7. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è la Polizia Locale e qualsiasi altro organo di Polizia operante sul territorio dello Stato. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.

689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta è il Responsabile del Servizio P.A. del Comune di Monchio delle Corti.

8. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.
9. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma sono riscossi dal Comune di Monchio delle Corti ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità previste dalla legge.

Art. 49 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.